

**REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI PROFESSORI E RICERCATORI
UNIVERSITARI AI SENSI DELL ART. 6 COMMA 7 E 8 DELLA LEGGE 240/2010**

Articolo 1 -	Finalità	2
Articolo 2 -	Autocertificazione.....	2
Articolo 3 -	Criteri di valutazione.....	2
Articolo 4 -	Procedura di valutazione	3

REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 7 E 8 DELLA LEGGE 240/2010

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori della Scuola IMT Alti Studi Lucca, nonché la verifica dei risultati dell'attività di ricerca, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 7, della legge n.240/2010, dal Regolamento sui diritti e doveri del personale docente e ricercatore della Scuola IMT e dal Regolamento sulla valutazione per l'attribuzione degli scatti triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 comma 14 della legge 240/2010 della Scuola IMT.

Articolo 2 - Autocertificazione

1. La valutazione di cui all'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 si attua attraverso apposita autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, da parte del singolo professore e ricercatore, circa l'esatto adempimento degli obblighi inerenti all'attività didattica, alla attività di ricerca e alla attività gestionale.
2. Suddetta autocertificazione viene rilasciata dagli interessati entro il 31 dicembre di ogni anno e fa riferimento all'anno accademico precedente, salvo diverse disposizioni.
3. A fronte di eventuali urgenze scaturite da specifiche disposizioni normative, possono essere stabilite diverse cadenze procedurali.

Articolo 3 - Criteri di valutazione

1. La certificazione e conseguente valutazione degli obblighi relativi all'attività didattica prende in considerazione l'attività svolta nell'anno accademico cui si riferisce, in particolare:
 - a) per i professori ordinari e associati: con riferimento ai compiti didattici affidati, aver svolto, come previsto nel Regolamento sui diritti e doveri dei professori e dei ricercatori della Scuola IMT, compiti didattici e di servizio agli studenti per non meno di 350 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore se in regime di tempo definito. Avere inoltre svolto il numero minimo delle ore di didattica frontale non inferiore a 60 ore se in regime di tempo pieno ovvero non inferiore a 40 se in regime di impegno a tempo definito, così come previsto dal Regolamento sui Diritti e sui Doveri del personale docente e ricercatore della Scuola IMT. Per tale requisito si fa esclusivo riferimento alle risultanze dei registri in possesso alla Scuola.
 - b) per i ricercatori a tempo indeterminato: con riferimento ai compiti didattici affidati, aver svolto, come previsto nel Regolamento sui diritti e doveri dei professori e dei ricercatori della Scuola IMT compiti didattici e di servizio agli studenti per non meno di 350 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 200 ore se in regime di tempo definito. Per tale requisito si fa esclusivo riferimento alle risultanze dei registri in possesso alla Scuola.
2. La certificazione e conseguente valutazione degli obblighi relativi all'attività di ricerca si riferisce ai prodotti della ricerca ed in particolare in attuazione a quanto previsto dall'art. 6 comma 7 della legge 240/2010, trovano applicazione i criteri oggettivi stabiliti dall'ANVUR.
 - a) Ai fini della partecipazione alle commissioni nazionali aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale.

- b) Ai fini della partecipazione alle commissioni locali aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, e
- a. Per i professori di prima fascia il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale; per i professori di seconda fascia e i ricercatori vale il possesso degli indicatori previsti, rispettivamente, per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima e seconda fascia;
Oppure, in alternativa a quanto previsto alla lettera a.:
 - b. Sempre con riferimento agli ultimi cinque anni, il soddisfacimento di almeno due dei criteri seguenti, di cui quelli ai numeri VIII–IX–X riservati esclusivamente ai ricercatori:
 - I. Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di prima (per i professori di prima fascia) e seconda fascia (per professori di seconda fascia e ricercatori);
 - II. Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
 - III. Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
 - IV. Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;
 - V. Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;
 - VI. Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
 - VII. Significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio;
 - VIII. Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o internazionali;
 - IX. Direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati a università ovvero a qualificate istituzioni pubbliche o private;
 - IX. Partecipazione a comitati di redazione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.
3. La certificazione e conseguente valutazione degli obblighi relativi all'attività gestionale prende in considerazione l'attività svolta nell'anno accademico precedente e in particolare:
- a) aver partecipato, relativamente al triennio accademico precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, alle sedute del Collegio dei Docenti e/o degli organi accademici nei quali il docente si trova a far parte, con una percentuale significativa. Non si tiene conto delle giustificazioni per le assenze. Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso l'ufficio competente.
 - b) gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che ricopre un incarico istituzionale (Direttore, vicedirettore, delegati del direttore).
4. Ai fini della valutazione di cui ai commi precedenti i requisiti minimi saranno proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause previste dall'ordinamento. Ai medesimi fini si terrà conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall'ordinamento e dei periodi di svolgimento di attività istituzionali.

Articolo 4 - **Procedura di valutazione**

1. L'ufficio competente, sulla base delle autodichiarazioni presentate, istruisce la procedura di valutazione tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 3.

*Emanato con DD 04704(251)l.3.17.09.18
Rep. Albo on line n. 04705(247)l.7.17.09.18*

2. L'ufficio competente ha la facoltà di avvalersi del supporto del Nucleo di valutazione per le domande che determinino difficoltà nell'applicazione dei criteri di cui all'Articolo 3.
3. In caso di valutazione negativa, ferma restando la responsabilità disciplinare, i professori e i ricercatori a tempo indeterminato sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della legge n. 240/2010.